Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche" -  $46^{\circ}$  aggiornamento – Modifiche alla disciplina in materia di assegni circolari. Atto di emanazione

#### 1. Premessa

Con il presente aggiornamento vengono modificate le disposizioni in materia di assegni circolari per le banche. La normativa, oggi contenuta nel Titolo V, Capitolo 4, della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, viene trasfusa in un nuovo Capitolo della Parte Terza della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre del 2013 (Capitolo 13).

In conformità con quanto previsto dal Regolamento della Banca d'Italia sull'adozione di atti normativi o aventi natura regolamentare (¹), l'intervento normativo è stato sottoposto a una consultazione pubblica della durata di 60 giorni (²). Il documento di consultazione è stato accompagnato da un'analisi di impatto della regolamentazione in modalità semplificata (³).

### 2. Contenuto

Le modifiche sono volte ad applicare alle garanzie conferibili a fronte dell'emissione di assegni circolari gli stessi criteri di idoneità, valutazione e controllo del rischio applicati alle garanzie negoziabili per le operazioni di credito dell'Eurosistema attraverso l'*Eurosystem Collateral Management System* (ECMS).

L'aggiornamento prevede in particolare l'introduzione di un limite di concentrazione per le garanzie utilizzate e l'applicazione di scarti di garanzia variabili.

Inoltre, vengono aggiornate le modalità di movimentazione delle garanzie allineandole a quelle previste in ECMS, connotate da un più elevato livello di automazione.

### 3. Procedimenti amministrativi

In coerenza con il presente aggiornamento, sono modificati i riferimenti normativi del procedimento relativo all'*autorizzazione all'emissione di assegni circolari nonché di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili* (Elenco 1b – Procedure comuni). Nello specifico, la fonte normativa "Circolare 229, Titolo V, Capitolo 4" è sostituita da "Circolare 285, Parte Terza, Capitolo 13".

## 4. Entrata in vigore e data di applicazione

Le disposizioni di cui al presente aggiornamento entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito *web* della Banca d'Italia. Le banche applicano le regole previste dal presente aggiornamento a decorrere dal giorno di avvio del sistema *Eurosystem Collateral Management System*.

# 5. Abrogazioni

Le disposizioni del Titolo V, Capitolo 4 della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 sono abrogate dalla data di applicazione sopra indicata.

<sup>(3)</sup> In base alla circolare 277/2010, l'AIR semplificata si caratterizza per una maggiore flessibilità di contenuto e un minor grado di approfondimento rispetto all'AIR completa.



1

<sup>(</sup>¹) Provvedimento del 9 luglio 2019. Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

<sup>(</sup>²) Durante il periodo di consultazione non sono state sollevate questioni di merito sulle modifiche introdotte.

Si informa che a far tempo dal 1° gennaio 2023 la Banca d'Italia non invia più ai soggetti vigilati le comunicazioni dell'avvenuta pubblicazione sul sito di atti a contenuto normativo o di carattere generale (ad es. disposizioni di vigilanza, chiarimenti interpretativi, orientamenti di vigilanza), dal momento che le forme di pubblicità legalmente previste ne garantiscono la piena conoscibilità e reperibilità. Gli intermediari sono quindi invitati a mantenere o attivare il sistema di *alert* automatico sul sito *web* della Banca d'Italia, al fine di ricevere tempestivamente notifica degli atti pubblicati.

